

Abuso edilizio-paesaggistico e valore probatorio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sull'epoca di anteriore realizzazione dell'abuso edilizio-paesaggistico rispetto al vincolo apposto.

Data di pubblicazione: 08/10/2014

Si segnala la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta n. 4957 del 2014 (data di deposito 3 ottobre 2014).

Materia del contendere del suddetto giudizio sono state opere edilizie minori senza titolo (talune passerelle e manufatti in tubi innocenti e materiali eterogenei) eseguite in zona paesaggistica e divenute oggetto di ordinanza dirigenziale di demolizione.

In appello parte ricorrente lamentava, tra l'altro, la carenza di istruttoria in ordine alla data di commissione degli abusi ed in particolare assumeva che le opere contestate fossero state già in essere in data anteriore a quella di apposizione di vincolo paesaggistico.

La Sesta Sezione a riguardo ha rilevato quanto segue:

"La giurisprudenza di questo Consiglio è concorde nell'affermare che la produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio non può assurgere al rango di prova, seppure presuntiva, sull'epoca di anteriore realizzazione dell'abuso edilizio-paesaggistico rispetto al vincolo apposto, in assenza di minimi riscontri documentali o di altri elementi di prova eventualmente anche indiziari ma concordanti (Cons. St., sez. VI, 5 agosto 2013, 4075; Sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 703; Sez. V, 6 giugno 2001, n. 3067).

Pertanto, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., chi realizza interventi ritenuti abusivi, su immobili esistenti, è tenuto a dimostrare rigorosamente, se intende evitare le misure repressive di legge, lo stato della preesistenza, posto che, in tali casi, solo il privato dispone, ed è normalmente in grado di esibire, la documentazione idonea al fine di fornire utili elementi di valutazione quali fotografie con data certa dell'immobile, estratti delle planimetri catastali, il progetto originario e i suoi allegati, e quant'altro di utile. Di conseguenza, va ritenuto sufficientemente motivato il provvedimento che, a fronte di un abuso edilizio-paesaggistico, ne ordina la demolizione con richiamo al verbale di sopralluogo dei tecnici comunali dato che, com'è noto, il provvedimento sanzionatorio in materia edilizia ha natura del tutto vincolata giacché è conseguente ad un accertamento tecnico della consistenza delle opere abusive realizzate. Infatti, il verbale redatto e sottoscritto dagli agenti e dai tecnici del comune a seguito di sopralluogo, attestante l'esistenza di manufatti abusivi, costituisce atto pubblico, fidefaciente fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., delle circostanze di fatto in esse accertate, sia relativamente allo stato di fatto e sia rispetto allo status quo ante".